



**Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**  
**Via Confienza, 10**  
**10121 Torino**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI DA COLLOCARE PRESSO LA NUOVA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL PIEMONTE DI VIA CONFIANZA 10 - TORINO – CIG **Z7A20A772C**

**ART. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

1. La procedura ha per oggetto la fornitura e posa in opera, con relativo montaggio di ARMADI da collocare presso i corridoi posti al primo e secondo piano della nuova sede del Tribunale Amministrativo per il Piemonte di Via Confienza 10 - Torino di seguito indicato come “Amministrazione” o “committenza”.
2. Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto relative al Bando “Arredi” del Mercato elettronico della pubblica amministrazione
3. Il presente Foglio patti e condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’ordinativo.
4. La ditta appaltatrice dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di seguito indicato come “Amministrazione” o “committenza” il presente Foglio patti e condizioni.

**Art. 2**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
  - la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  - le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
  - la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
  - le disposizioni contenute nel codice civile;

**Art. 3**

**OGGETTO E ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

E’ oggetto del presente ordinativo la fornitura ed il montaggio di ARMADI in melaminico ignifugo classe 1, con ripiani rinforzati da collocare nei corridoi posti al primo e secondo piano della sede dell’Amministrazione ubicata in Torino, Via Confienza, n. 10, per la somma, comprensiva di posa in opera, costi sicurezza, imballaggio e trasporto di **€ 12.700,00** Iva esclusa.

La fornitura sarà composta, indicativamente, dal seguente materiale distinto per piano di destinazione:

- 1 piano:  
Armadiata in melaminico da cm totali: 430x60x280h costituita da 3 elementi da cm. 100+1 da c.50 e fascia di aggiustaggio laterale e, se necessaria superiore, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta. Attrezzati internamente da minimo 5 ripiani rinforzati con capacità di peso, per ciascun ripiano, da 300kg.  
Armadiata in melaminico da cm. 550x60x280h costituita da n. 5 elementi di cm 100 ciascuno e fascia di aggiustaggio laterale e, se necessaria, superiore, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta. Attrezzati internamente da minimo 5 ripiani rinforzati con

capacità di peso, per ciascun ripiano, da 300kg.

Ante e tutte le parti a vista, devono essere di colore come in muratura.

- 2 piano:

Armadiata in melaminico da cm. 600x32x228 h costituita da 6 elementi da 100 cm. e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria, ciascuno, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta.;

Armadiata in melaminico da cm 300x32x228h costituita da n. 3 elementi da cm. 100, e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta;

Armadiata in melaminico da cm 500x32x228h costituita da n. 5 elementi da cm. 100, e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta; Attrezzati internamente da minimo 4 ripiani rinforzati con capacità di peso, per ciascun ripiano, da 150 kg.

Armadiata da cm. 565x32x228h costituita da 5 elementi da 100 cm, e pannello centrale per rivestimento pilastro, e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria ciascuno, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta;

tutti gli armadi del secondo piano dovranno essere attrezzati internamente da minimo 4 ripiani rinforzati con capacità di peso, per ciascun ripiano, da 150 kg.

Ante e tutte le parti a vista, devono essere di colore come in muratura.

La consegna del materiale dovrà avvenire presso la sede dell'Amministrazione in via Confienza 10 Torino.

**Le misure sopra riportate sono indicative e la ditta aggiudicataria dovrà effettuare la misurazione dei luoghi ove l'armadiatura dovrà essere posizionata, onde garantire una fornitura a piena regola d'arte, assumendosene, di conseguenza, la relativa responsabilità.**

### ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' AGGIUDICAZIONE

1. L'importo della intera fornitura, compreso imballaggio, trasporto e montaggio a regola d'arte degli armadi è fissata per un totale complessivo stimato di **12.700,00**, I.V.A. 22% esclusa.
2. Il prezzo offerto per la fornitura del materiale si intende comprensivo di spese di trasporto e consegna, nonché di qualsiasi altra spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria affinché la fornitura e i servizi siano eseguiti a regola d'arte, tenuto conto dell'ubicazione del luogo dove fornire il materiale richiesto e secondo le vigenti disposizioni normative.
3. L'appalto viene eseguito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previa gara su MEPA mediante RDO, aperta a tutte le ditte operanti sul territorio di consegna, e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo unitario più basso, computato per il totale della fornitura. In presenza delle condizioni previste dalla legge, l'anomalia delle offerte verrà valutata con uno dei metodi di cui all'art. 97 comma 2, individuato mediante sorteggio dall'apposita commissione giudicatrice. A parità di offerta si procederà ad individuazione della ditta aggiudicataria mediante sorteggio.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla stipula del contratto e all'affidamento dell'appalto, anche dopo l'effettuazione della gara, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

### Art. 4 PAGAMENTI

1. La ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza n. 10 - 10129 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
2. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: LJ2NYQ.

3. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **90 GIORNI (NOVANTA)** dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
4. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dall'impresa restituendo firmato in segno di approvazione il presente capitolo, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione in merito alla convenienza economica alla partecipazione alla procedura in esame.
5. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione del servizio, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
6. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
7. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).
8. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni in essere dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
10. Fermo restando l'applicazione della risoluzione contrattuale nel caso in cui si dovesse riscontrare il DURC negativo per due volte consecutive, qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 30 (trenta) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
11. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fermo restando che in mancanza la committenza si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.
12. L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuta a sua inadempienza nel versamento retributivo e contributivo.

#### Art. 5

#### ULTERIORI CLAUSOLE

1. L'assunzione dell'affidamento per la fornitura del servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. **Non è ammesso il subappalto.**

3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettera d) punto 2.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dalla normativa di settore. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onore, assumendo a proprio carico tutte le spese relative nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
6. La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).
10. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o posta le deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Art. 6  
INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
  - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
  - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
  - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
  - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
  - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
  - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
  - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7  
GARANZIE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

### **Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016, come novellato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, l'offerta, per essere ritenuta valida, deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% per cento dell'importo a base di gara. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere efficace per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
2. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle percentuali e nei casi previsti dal co. 7 del medesimo art. 93; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico concorrente, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e li *documenta* nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la non ammissione ed esclusione dalla procedura. La cauzione dovrà essere inoltre corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte del fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D.lgs. 50/2016 e ss..mm.ii.
3. Si ricorda che ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria versata dall'impresa aggiudicataria sarà trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà costituita la cauzione definitiva, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione.

## **Deposito cauzionale**

1. L'appaltatore, prima della stipulazione del contratto, dovrà prestare la garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto n. 56/2017. Se la garanzia è prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, la stessa deve contenere l'espressa clausola della 'pronta escusione' a favore dell'amministrazione appaltante.
2. Si applica l'art. 103 del dlgs 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017

## **Danni a Persone o Cose**

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità in dipendenza di danni arrecati a persone, beni (mobili e immobili) di proprietà del TAR e/o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni previste, garantendo altresì a mantenere estraneo il TAR per ogni pretesa avanzata da chiunque al riguardo. L'appaltatore è altresì responsabile dell'operato del proprio personale per quanto dallo stesso disposto durante l'espletamento delle prestazioni. A tal riguardo l'appaltatore dovrà presentare, in sede di stipula del contratto, una polizza assicurativa avente le caratteristiche specificate nel punto seguente del disciplinare di gara.

## **Assicurazione.**

1. In fase di aggiudicazione, a garanzia, la ditta dovrà dimostrare e produrre in copia cartacea adeguata polizza assicurativa, stipulata dall'operatore economico con apposita società assicurativa, espressamente volta a tenere indenne la ditta non solo per i danni eventualmente cagionati, nel corso dell'attività oggetto dell'appalto, a beni della committente amministrazione, ma pure a terzi estranei o loro beni, nonché alle strutture, locali e pertinenze degli stabili di partenza e di destinazione.
2. L'appaltatore si impegna a presentare al TAR Piemonte copia di copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante espressa dicitura che la Stazione Appaltante è da considerarsi "terzo" a tutti gli effetti.
3. L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale unico RCT riferito a persone e/o cose e per sinistro non inferiore a € 500.000,00.
4. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dell'appalto (in via esemplificativa ma non esaustiva si intendono compresi anche i danni che vengano provocati a beni mobili e immobili di terzi intendendosi per terzi anche l'Ente appaltante), nonché tutti i danni riconducibili a tutte le tipologie di servizi e attività richieste dal presente capitolo.
5. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio occorso al personale dipendente dell'impresa, durante l'esercizio dei servizi, convenendosi che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto. A tal fine, dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro.

## Art. 8 TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 sul trattamento dati personali si informa che nella documentazione da presentare al T.A.R. per il Piemonte, sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dalla medesima Amministrazione per le finalità di gestione dell'appalto.
2. I dati in possesso dell'Amministrazione procedente saranno comunicati ai competenti uffici centrali per l'assegnazione dei relativi fondi.
3. Gli stessi dati in possesso, altresì, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
4. Infine i già citati dati possono essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

5. I dati inerenti il possesso dei requisiti morali per contrattare con la pubblica amministrazione hanno natura di dati “sensibili” e comportano, secondo il D.Lgs. 196/2003, il conferimento degli stessi al T.A.R. per il Piemonte.
6. I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell’Amministrazione precedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici.
7. Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso il T.A.R. per il Piemonte, responsabile del trattamento dati personali, per verificarne l’utilizzo.
8. Il T.A.R. per il Piemonte, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_

Visto si approva:

L’impresa

Timbro e firma

---

N.B.: Il presente Foglio patti e condizioni va compilato e restituito timbrato e firmato unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.